

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2257

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	7
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell'Accordo in lingua inglese .....	»	11
Traduzione non ufficiale .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - La Nigeria costituisce, dopo il Sudafrica, il principale *partner* commerciale dell'Italia nell'Africa subsahariana, con un interscambio che nel 2000 ha superato i 1.500 miliardi di lire. La bilancia commerciale ha registrato nel 2000 un *surplus* a nostro favore di 192 miliardi di lire. I dati del primo semestre 2001 relativi all'interscambio commerciale tra Italia e Nigeria confermano il *trend* positivo della nostra bilancia commerciale. Le nostre esportazioni consistono principalmente in macchine e prodotti siderurgici, mentre le importazioni sono prevalentemente formate da greggio.

Un rilevante elemento di interesse per l'Italia è costituito dalle risorse petrolifere che collocano la Nigeria al settimo posto tra i Paesi produttori. L'ENI, la cui attività estrattiva in Nigeria nel 2000 ha fornito l'8 per cento della produzione nazionale di petrolio, ha importanti investimenti in *joint-venture* con il Governo locale e con l'Amoco, l'Exxon, la Shell e l'Elf.

È opportuno segnalare la rilevante presenza dell'imprenditoria italiana che registra un numero consistente (157) di società italiane in Nigeria (di cui 22 di grandi dimensioni, 10 di medie dimensioni e 125 di piccole dimensioni), principalmente presenti nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili. Prospettive interessanti per iniziative imprenditoriali si presentano in numerosi settori, in particolare quelli riguardanti le infrastrutture, il tessile e l'alimentare.

L'economia nigeriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, quali il degrado delle infrastrutture, la dipendenza del settore petrolifero e la difficoltà di risanamento del quadro economico generale, ha fatto registrare segnali positivi, quali la stabilizzazione della

valuta nigeriana (naira), la sensibile ristrutturazione del settore bancario ed importanti iniziative di liberalizzazione e di privatizzazione dell'economia, a seguito di quanto auspicato dalle istituzioni finanziarie internazionali. Altri obiettivi di risanamento economico previsti nel nuovo bilancio annuale prevedono la riduzione della dilagante disoccupazione, gli incentivi alle esportazioni, le riforme portuali, nuovi investimenti nel settore petrolifero, nuove allocazioni per lo sviluppo delle piccole imprese e la lotta alla corruzione.

Il programma politico enunciato dal presidente Obasanjo conferma la volontà dell'attuale Governo, democraticamente eletto, di perseguire la strada del rafforzamento delle istituzioni democratiche e del risanamento economico, anche se permangono elementi di incertezza collegati ai tradizionali problemi della convivenza etnica e religiosa ed alla non equa ripartizione delle risorse rispetto ad alcune fasce della popolazione. Il Paese presenta pertanto attualmente un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale.

La Nigeria è attualmente impegnata a svolgere un ruolo attivo per la pace nella regione, nonché, grazie al prestigio del suo Presidente, una intensa attività sulla scena internazionale e nei rapporti Nord-Sud. Il Presidente Obasanjo ha partecipato il 20 luglio 2001, all'esercizio di *outreach* a margine del Vertice G8 di Genova, ove è stata presentata la Nuova iniziativa africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale per permettere all'Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.

L'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti con la Nigeria intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, l'obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori - quelli che hanno già investito in Nigeria e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro - l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi), agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

Dopo l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra e altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti nel territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato del-

l'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

In tema di regolamentazione delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 8).

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possano essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9 dell'Accordo.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 11 e 13).

L'articolo 12 prevede una procedura semplificata per eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo.

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Nigeria e degli investimenti nigeriani in Italia.

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a consentire una più stretta colla-

borazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura degli oneri derivanti da tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti stabiliti per le liti e gli arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**1. Aspetti tecnico-normativi***A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.*

Il presente disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

*B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*C) Incidenze delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

**2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo***A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal Testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo stesso. Esse non sono innovative.

*B) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Nigeria, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

- i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Nigeria;
- i soggetti nigeriani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

Le ingenti risorse petrolifere della Nigeria (maggior produttore di petrolio dell'Africa) costituiscono un rilevante elemento di interesse per l'Italia, che vede in Nigeria la consolidata presenza dell'ENI, operante dal 1962 ed i cui investimenti, previsti nel periodo 2000-2003, ammontano a circa 1 miliardo di dollari USA.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sul già consistente numero di società italiane presenti in Nigeria, principalmente nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Nigeria in numerosi settori, in particolare in quelli delle infrastrutture, del tessile e dell'alimentare.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Nigeria e nigeriani in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Nigeria di *know-how* tecnico e manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo nigeriano di dotarsi di una legislazione che ponga al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Nigeria ed in Italia.

*C) Aspetti organizzativi ed oneri.*

L'Accordo non comporta oneri organizzativi nè finanziari a carico della Pubblica amministrazione o dei privati.

*D) Opzioni alternative.*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Nigeria; non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non sarebbe stato quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNEMENT OF THE  
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION  
OF INVESTEMENTS

ROME, ITALY

27<sup>th</sup> SEPTEMBER, 2000



**AGREEMENT****BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC AND THE GOVERNEMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF  
NIGERIA ON THE RECIPROCAL PROMOTION  
AND PROTECTION OF INVESTEMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Republic of Nigeria

(hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially for investment by nationals of one Contracting Party, in the territory of the other Contracting Party and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

**Article 1****Definitions**

For the purposes of this Agreement :

1. the term "investment", shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or

legal person of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter without limiting the generality of the foregoing, the term "Investment" comprises:

- (a) movable and immovable property, and any other property rights such as mortgages, liens or pledges including real guarantee rights on property of a third party to the extent that it can be invested;
  - (b) shares, debentures, stocks, equity holdings and other negotiable instruments or documents of credit, as well as Government and public securities in general;
  - (c) credit for sums of money as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;
  - (d) copyright, commercial trademarks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade names and goodwill;
  - (e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any license, concession and franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for, cultivating, extracting and exploiting natural resources;
2. the term "**investor**" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party who effected, is effecting or intending to effect investments in the territory of the other Contracting Party;
  3. the term "**national**" means, with regard to either Contracting Party, natural person having the nationality of the Contracting Party;
  4. the term "**company**" means, with regard to either Contracting Party, corporations, firms, associations and other legal persons public or private incorporated or constituted under the law in force in any part of the territory of each Contracting Party;

5. the term "returns" shall be construed to mean the income accruing to an investment, including in particular, profits, dividends, interests, capital gains, royalties, management and technical services or other fees;
6. the term "territory", in addition to the areas lying within the land boundaries, includes the maritime areas adjacent to the coast of the State concerned, as well as the marine and submarine zones, to the extent to which that State exercises sovereign rights or jurisdiction in those areas according to international law.

### Article 2

#### Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in its territory and shall admit such investments in accordance with its legislation.
2. For feasibility studies, establishing, developing, administering or advising on the operations of an investment, nationals of either Party and members of their families shall be permitted to enter and to reside in the territory of the other party in accordance with the laws and regulations of that Party.
3. Each Contracting Party shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party and that the management, maintenance, enjoyment, use, transfer, conversion, disposal, and liquidation of investments effected in its territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies in which such investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Party shall facilitate the dissemination of all laws, regulations, administrative practices and procedures that relate to investments.

RS

### Article 3

#### **National Treatment and The Most Favoured Nation Clause**

1. Each Contracting Party, within the bounds of its own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of any Third State.
2. The treatment accorded to any kind of activities related to the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by its own investors or by investors of any Third Country.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall in particular apply to the transfer of Capital, Profit and Income.
4. The provisions of paragraphs 1) and 2) of this Article shall not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in custom or economic unions, common market associations, free trade areas, regional or subregional agreements, nor do they apply to any advantage which either Contracting Party accords to investors of a Third Party by virtue of a double taxation agreement or other agreements on a reciprocal basis regarding tax matters.

### Article 4

#### **Compensation for Damages or Losses**

Should investors of either Contracting Party incur losses in their investments in the territory of the other Contracting Party, due to war or other forms of armed conflict, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, the Contracting Party in which the affected investment has been made shall



offer a fair compensation and no less favourable treatment to investors of the other Contracting Party than that offered to its own nationals or to nationals of any Third State by way of compensation, indemnification, restitution or other settlement.

### Article 5

#### **Nationalization or Expropriation**

1. The investments covered by this Agreement shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their related rights of ownership, possession, control or enjoyment, save where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.
2. Investments of investors of one Contracting Party shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, or national interest, against immediate full and effective compensation and, where such measures are taken, they should be on a non-discriminatory basis and in conformity with the legal provisions and procedures.
3. The compensation shall be adequate and equivalent to the market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value, the compensation shall be calculated on the basis of a fair appraisal of the establishment's constitutive and distinctive elements as well as of its activities components and results. Compensation shall include interest calculated at the commercial applicable interest rate a six-month LIBOR basis, accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the



settlement of dispute procedure provided by Article 8 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

4. Should the measures indicated in paragraphs 1 and 2 of this Article not be stated as enforceable within the prescribed time or whenever the said measures have been acknowledged by the competent Authorities, as to be no more consistent with public purposes or national interests, the concerned investor shall, at its request and without prejudice of the due indemnification, be allowed to apply for the recovery of the property or its possession rights.

In the event that investors have already received indemnification, the effective market value of the restituted property ascertained at the date of the said restitution, has to be paid to the concerned Contracting Party.

If after the dispossession, the goods concerned have not been utilised, wholly or partially, for the purpose, the owner or this assignees are entitled to repurchase the goods at market price.

#### Article 6

##### Transfers of Capital, Profit and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency and at the prevailing exchange rate applicable on the date of transfer:
  - (a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
  - (b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;
  - (c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

- (d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;
  - (e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations;
  - (f) payments deriving from the provisions of Articles 4 and 5 of this Agreement.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, of this Article, either Party may maintain laws and regulations:
- (a) prescribing procedures to be followed concerning transfers permitted by this Article, provided that such procedures are completed without undue delay by the Party concerned and do not impair the substance of the rights set forth in paragraph 1, of this Article;
  - (b) requiring reports of currency transfers.

The fiscal obligations under paragraph 1 of the Article are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceeding provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

#### Article 7

#### Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its institution by

virtue of such subrogation, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

### Article 8

#### Settlement of Investment Disputes between Investors and Contracting Party

1. Any disputes arising between a Contracting Party and any investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures and disputes relating to the amount of their relevant payments, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his choice, for settlement to:
  - (a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
  - (b) an Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL). In relation to UNCITRAL arbitration, it shall be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31/98 of December 15<sup>th</sup>, 1976 adopted by United Nations General Assembly;
  - (c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes" for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of March 18<sup>th</sup>, 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".
3. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and



one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement.

4. A legal person which is an investor of one Contracting Party and which before such a dispute arises, has its majority shares controlled by nationals of the other Contracting Party, shall in accordance with Article 25 (2) (b) of the Washington Convention of March 18<sup>th</sup>, 1965 be treated as an investor of the other Contracting Party.
5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall not raise as an objection at any stage of the proceeding or enforcement of an award the fact that the investor which is the other party to the dispute has received in pursuance of an insurance contract an indemnity in respect of some or all of its damages or losses.

#### Article 9

##### Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute between the Contracting Parties cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint a member of the Arbitration Tribunal. The two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.



4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3 of this Article, either of the Contracting Parties may, in default of any other arrangement, apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be final and binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own other costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.
6. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

#### Article 10

##### Application of Other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are signatories, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever, as result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.



**Article 11****Entry into Force**

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the required legal procedures in their respective Countries have been complied with.

**Article 12****Amendment or Revision**

The provisions of this Agreement may be amended by an Exchange of Notes between the Contracting Parties.

Such amendments shall enter into force when the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

**Article 13****Duration and Termination**

1. This Agreement shall remain effective for 10 years as from the date of coming into force and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry date of this Agreement, as provided in this Article the provisions of Article 1 to 10 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned date.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ROME this 27<sup>th</sup> day of September two thousand

in two originals, each in the English language, both texts being authentic.

Sen. Rino Serri  
Deputy Minister of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



Mr. Steven Akiga  
Honourable Minister of Industry

FOR THE GOVERNMENT OF  
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA  
SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria

(qui di seguito definite "le Parti Contraenti")

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

concordano con il presente Accordo quanto segue:

Articolo 1  
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e i regolamenti di

quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende:

- (a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprietà, quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti;
  - (b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonché titoli pubblici e di Stato in generale;
  - (c) crediti per somme di denaro, nonché redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
  - (d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
  - (e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalità della Parte Contraente.
  4. Per "società", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in società o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente.
  5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre spettanze,
  6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonché le zone marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in dette aree, in conformità con il diritto internazionale.

**Articolo 2****Promozione e protezione degli investimenti**

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità con la propria legislazione.
2. Per svolgere studi di fattibilità, istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sarà consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.

**Articolo 3****Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita**

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, offrirà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attività relativa agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello concesso ad attività analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e redditi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a Stati Terzi in virtù della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche,

associazioni di mercato comune, aree di libero scambio, accordi regionali o subregionali, né si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtù di un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocità in materia fiscale.

#### Articolo 4

##### **Risarcimento per danni o perdite**

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.

#### Articolo 5

##### **Nazionalizzazione o esproprio**

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione.
2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformità con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sarà adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare e sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficoltà

nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi dell'istituzione, nonché delle sue attività, componenti e risultati. Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilità, l'importo del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sarà corrisposto prontamente e sarà rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorità competenti come non più giustificabili con i motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovuto, potrà chiedere il recupero dei beni o i suoi diritti di proprietà.

Nel caso in cui gli investitori abbiano già ricevuto un risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovrà essere corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione.

Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, il proprietario o i suoi incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

#### Articolo 6

#### Trasferimenti di capitali, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla data del trasferimento:
  - (a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti;
  - (b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

- (c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  - (d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e relativi interessi;
  - (e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
  - (f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo
2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti:
- (a) che prescrivono le procedure da seguire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo;
  - (b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari.

Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 dell'Articolo si considereranno adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

#### Articolo 7

##### Surroga

Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte Contraente e la sua surroga non eccederà i diritti originari. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in virtù di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.

**Articolo 8****Composizione delle controversie in materia di investimenti  
fra investitori e Parte Contraente**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione può, a sua scelta, sottoporre la controversia:
  - (a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale;
  - (b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformità con le Norme in materia di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL)". L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgerà in conformità con i Criteri sull'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
  - (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica che è un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte Contraente, sarà trattata come un investitore dell'altra Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

5. La Parte Contraente che è parte alla controversia non sollevierà quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che è l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformità ad un contratto di assicurazioni, un'indennità per alcuni o tutti i danni o le perdite subite.

#### Articolo 9

#### **Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare l'incarico, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico, sarà invitato a procedere alle nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti Contraenti.
6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinerà le proprie procedure.



**Articolo 10****Applicazione di altre disposizioni**

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, ad essi sarà accordato il trattamento più favorevole.

**Articolo 11****Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali richieste nei rispettivi Paesi.

**Articolo 12****Emendamenti o revisione**

Le disposizioni del presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio di Note fra le Parti Contraenti.

Tali emendamenti entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore.

**Articolo 13****Durata e cessazione**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza.

2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI)  
Sottosegretario agli Affari Esteri

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Steven AKIGA)  
On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FEDERALE  
DI NIGERIA



